

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Premessa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge 266/91 e 255/92 ha riconosciuto la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) - Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile.

La F.I.N. - Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile è inserita nella Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile - Istituita DPCM 25 gennaio 2008; Costituita con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 18 Luglio 2008; insediata il 29 settembre 2008.

La F.I.N. - Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile si è pertanto dotata di un regolamento proprio che si riporta di seguito

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

Emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 4 e dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto.

La Fin è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro.

L'assenza di lucro comporta che i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività Istituzionale o da attività commerciale comunque connessa alla pratica sportiva devono necessariamente essere reinvestiti nell'attività della FIN in conformità dei fini istituzionali.

CAPITOLO I COSTITUZIONE – RAPPRESENTANZA - SCOPI

Art. 1

Costituzione – Rappresentanza

- 1.1 La F.I.N. costituisce nuclei di volontariato, ai sensi della legge 266/1991, nell'ambito della Protezione Civile, curando i rapporti di collaborazione con le competenti Autorità Statali, Enti, Sezioni di Enti, Corpi, Centri Sportivi civili e militari e Associazioni di volontariato di protezione civile interessati.

Art. 2

Scopi

- 2.1 La Struttura di Protezione Civile della F.I.N., inserita nell'ambito della Sezione Salvamento ha lo scopo di:

porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del salvamento acquatico.

- 2.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, alla F.I.N. – Associazione Nazionale di Protezione Civile sono demandati i seguenti compiti:
- a. collaborare, in virtù dei principi di solidarietà che si manifestano nelle forme del volontariato con gli organi della Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le Autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio;
 - b. prendere ogni utile iniziative per raccogliere adesioni, mezzi e finanziamenti per potenziare l'attività di collaborazione con i soggetti indicati all'art. 1, anche mediante idonee strutture costituite all'interno della F.I.N.;
 - c. istituire nuclei territoriali nell'ambito della Protezione Civile al fine di trasferire, d'intesa con le Autorità competenti a favore delle popolazioni, sia sul territorio nazionale che estero, tutte le risorse e le conoscenze culturali, tecniche ed umane di cui dispone la FIN, realizzando attività di previsione, prevenzione, sopravvivenza e soccorso in caso di eventi naturali, catastrofi, o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati da singoli o più enti e amministrazioni o con mezzi e poteri straordinari, con particolare riferimento ad eventi che individuino nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque causale;
 - d. svolgere attività di formazione, addestramento, aggiornamento e ricerca attraverso i Centri Internazionali, Nazionali e Regionali di formazione e ricerca di protezione civile;
 - e. assumere ogni iniziativa finalizzata alla formazione dei cittadini in merito alla divulgazione della cultura di protezione civile;
 - f. partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile con particolare riferimento ad eventi che individuino nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque causale;
 - g. partecipare, quale socio, ad altre organizzazioni più complesse o sopranazionali aventi scopi affini o analoghi, nonché partecipando ad enti con scopi sociali ed umanitari.

CAPITOLO II

Art. 3

Attestato di idoneità al “Soccorso Protezione Civile”

- 3.1 Il candidato, in possesso di una Tessera rilasciata dalla F.I.N. regolarmente rinnovata dopo aver frequentato un corso di formazione basato sui programmi federali predisposti in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile consegue l'attestato di idoneità come “Operatore di Protezione Civile.
- 3.2 Costituisce titolo preferenziale il del brevetto di Maestro di Salvamento o Assistente Bagnanti regolarmente rinnovato.

Art. 4 **Qualifica**

- 4.1 Le persone fisiche con la qualifica di “ Operatore di Protezione Civile” fanno parte dei Nuclei di volontariato della F.I.N. - Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile.
- 4.2.1 Gli “Operatori di Protezione Civile” devono presentare la domanda ai Comitati Regionali di appartenenza ed entrano a far parte dei nuclei di volontariato di Protezione Civile e vi permangono per tutto il periodo di validità del brevetto di Assistente Bagnanti, del Brevetto di Maestro di Salvamento o della Tessera F.I.N. regolarmente rinnovata.
Sarà compito della Struttura Centrale o del Comitato Regionale di appartenenza organizzare corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di idoneità di “Operatore di Protezione Civile”.

CAPITOLO III

Ordinamento della Struttura di volontariato di Protezione Civile – Organi della Struttura e loro attribuzioni

Art. 5 **Organi della Struttura**

- 5.1 La F.I.N. - Associazione Nazionale di Protezione Civile collabora con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico con tutte le altre autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio anche ai fini della tutela dell’Ambiente.
- 5.2 La struttura Organizzativa di Coordinamento Federale , rappresenta la F.I.N. quale Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile ed è articolata come segue:
- a) il Presidente Nazionale della F.I.N..
 - b) Il Coordinatore Nazionale
 - c) il Coordinamento Nazionale
 - d) il Coordinamento Regionale
 - e) il Responsabili Nazionale dei Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali.
 - f) Il Responsabile Regionale
 - g) I Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali

Art. 6 **Il Presidente**

- 6.1 Il Presidente della Struttura è il Presidente della F.I.N. che convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale e garantisce l’attuazione delle deliberazioni.
- 6.2 Il Presidente della Struttura può delegare un suo sostituto a presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale.

- 6.3 Il Presidente della Struttura può delegare un suo sostituto a rappresentare la FIN – Associazione Nazionale di Protezione Civile nella Consulta Nazionale delle Associazioni Nazionali di Volontariato.

Art. 7

Il Coordinatore Nazionale

- 7.1 Il Coordinatore Nazionale è il Presidente della Sezione Salvamento che coordina e sovrintende tutta l'attività di Protezione Civile a livello Nazionale.
- 7.2 Il Coordinatore Nazionale su delega del Presidente, presiede i lavori del Coordinamento Nazionale.

Art. 8

Il Coordinamento Nazionale

- 8.1 Il Coordinamento Nazionale è composto.
- dal Presidente della F.I.N.
 - dal Coordinatore Nazionale
 - dai Coordinatori Regionali
 - dal Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali.
- 8.2 Collabora con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e tutti gli organismi nazionali del volontariato interessati al settore.
- 8.3 Promuove i piani nazionali e regionali per la previsione e la prevenzione alle varie ipotesi di rischio che individuano nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente causale.
- 8.4 Costituisce “Nuclei di Specialità” in caso di particolari richieste dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
- 8.5 Costituisce, sovrintende e coordina i Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali.
- 8.6 Sovrintende i Coordinamenti Regionali di Protezione Civile.
- 8.7 Elabora programmi e progetti di carattere nazionale.
- 8.8 Partecipa alla realizzazione di un sistema di soccorso di Protezione Civile in Italia ed all'estero in collaborazione con Istituzioni ed altre associazioni operanti nel settore.
- 8.9 Organizza iniziative di prevenzione, sopravvivenza e/o soccorso, da solo e/o in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato.
- 8.10 Predisporre e definisce i percorsi formativi e promuove la ricerca nell'ambito della Protezione Civile.

8.11 Controlla che siano state stipulate le assicurazioni per i Nuclei dei Volontari di Protezione Civile.

Art. 9

Il Coordinamento Regionale

- 9.1 I Coordinamenti Regionali sono Sezioni Regionali della F.I.N. - Associazione Nazionale di Protezione Civile.
- 9.2 I Coordinamenti Regionali all'inizio di ogni anno trasmettono al Presidente della Sezione Salvamento:
- a) l'elenco dei volontari di ogni Sezione Regionale
 - b) l'inventario del materiale in dotazione di ogni Sezione ed il relativo luogo dove è custodito.
- 9.3 Il Coordinamento Regionale è presieduto dal Presidente del Comitato Regionale o da un suo delegato ed è costituito dal Responsabile Regionale di Protezione Civile, dal Fiduciario Regionale della Sezione Salvamento, e da altri tre componenti esperti in materia.
- 9.4 I componenti del Coordinamento devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Assistente Bagnante
 - Maestro di Salvamento
 - Tessera F.I.N.
- 9.5 I componenti di nomina del Coordinamento sono individuati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale.
- 9.6 I Componenti del Coordinamento devono essere comunicati al Coordinamento Nazionale.
- 9.7 Il Coordinamento Regionale collabora con la Regione e con gli Enti preposti al volontariato.
- 9.8 Elabora programmi e progetti a livello Regionale comunicandoli al Coordinamento Nazionale.
- 9.9 Sovrintende e coordina i nuclei Regionali, Provinciali, Comunali e Locali nell'attuazione delle direttive di primo intervento nelle emergenze Regionali dandone comunicazione al Coordinamento Nazionale.
- 9.10 Partecipa alla realizzazione di un sistema di soccorso e di protezione civile a livello Nazionale e nella Regione di appartenenza, da solo e/o in collaborazione con istituzioni ed altre associazioni operanti nel settore dandone comunicazione al Coordinamento Nazionale.
- 9.11 Organizza iniziative di prevenzione, sopravvivenza e/o soccorso, da solo e/o in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato dandone comunicazione al Coordinamento Nazionale

Art.10

I Coordinatori Regionali

- 10.1 I Coordinatori Regionali sono i Presidenti dei Comitati Regionali e coordinano e sovrintendono tutta l'attività di Protezione Civile a livello Regionale.

- 10.2 I Coordinatori Regionali, partecipano alle riunioni del Coordinamento Nazionale e ne attuano le determinazioni, gli indirizzi e le linee guida a livello Regionale.

Art. 11

Il Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali.

- 11.1 Il Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della F.I.N. e collabora con il Presidente della F.I.N. ed il Coordinatore Nazionale.
- 11.2 Il Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato Coordina i Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali in caso di attivazione da parte del Dipartimento Nazionale.
- 11.3 Il Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato organizza e coordina la formazione dei Volontari Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali della FIN – Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile.
- 11.4 Il Responsabile Nazionale dei Nuclei , in accordo con il Presidente della F.I.N. ed il Coordinatore Nazionale, convoca i volontari dei Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali nelle esercitazioni organizzate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o dalla F.I.N - Associazione Nazionale di Protezione Civile.
- 11.5 Il Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato cura i rapporti con l'Organizzazione Federale di Protezione Civile.

Art. 12

I Responsabili Regionali

- 12.1 I Responsabili delle Strutture Regionali, con la qualifica di Maestri di Salvamento, sono nominati dal Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinamento Regionale.
- 12.2 I Responsabili Regionali coordinano, su delega del Presidente del Comitato regionale i Coordinamenti Regionali, Provinciali, Comunali e Locali.
- 12.3 I Responsabili Regionali su invito dei Presidenti, intervengono alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 13

I Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali

- 13.1 I Nuclei Nazionali sono costituiti dai Nuclei Regionali, Provinciali, Comunali e Locali quando viene attivata la F.I.N. - Associazione Nazionale di Protezione Civile dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
- 13.2 I Nuclei Nazionali in particolari emergenze operative, possono essere costituiti da singoli componenti dei Nuclei Regionali.

- 13.3 I Nuclei Regionali sono attivi su richiesta delle Autorità competenti in materia di Protezione civile a livello regionale nonché su iniziativa del Coordinamento Regionale dandone comunicazione al Responsabile Nazionale.
- 13.4 I nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali di Protezione Civile della F.I.N. collaborano con le organizzazioni territoriali di volontariato inerenti al settore, al fine di disporre periodicamente esercitazioni, promuovere studi sulla previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali ed organizzano le risorse umane per il volontariato anche ai fini della tutela dell'ambiente.
- 13.5 I Nuclei Regionali, Provinciali, Comunali e Locali sono composti da almeno n. 5 volontari nominati dal Coordinamento Regionale che ne darà notizia al Coordinamento Nazionale.
- 13.6 I Responsabili dei Nuclei Provinciali, Comunali e Locali con la qualifica di Maestro di Salvamento sono nominati dal Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinamento Regionale.
- 13.7 I Nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali solo quando vengono attivati debbono indossare la Divisa della F.I.N. come Associazione Nazionale di Volontariato.

CAPITOLO IV

REQUISITI DEI VOLONTARI - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI - ALBI

Art. 14

Requisiti dei volontari

- 14.1 I volontari dei nuclei devono essere in possesso del Brevetto di Assistente Bagnanti, o del Brevetto di Maestro di Salvamento o della Tessera F.I.N.
- 14.2 I Volontari devono essere in possesso dell'Attestato di idoneità di "Operatore di Protezione Civile".
- 14.3 I Volontari debbono avere 18 anni e non aver compiuti i 65 anni.
- 14.4 I Responsabili Regionali debbono fornire al Coordinamento Nazionale periodicamente l'elenco aggiornato dei volontari, previa verifica dei requisiti.

Art. 15

Diritti e Doveri dei Volontari

- 15.1 L'attività di volontariato nella struttura organizzativa per le attività di protezione civile della F.I.N. non è in alcun modo retribuita.
- 15.2 I volontari debbono garantire, in caso di attivazione dei nuclei Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali, la loro presenza almeno 7 giorni continuativi l'anno.

15.3 I volontari debbono garantire la loro presenza nelle esercitazioni organizzate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o dalla F.I.N - Associazione Nazionale di Protezione Civile.

15.4 I Volontari sono assoggettati ai diritti e doveri previsti e disciplinati dallo lo Statuto e dalle vigenti Normative Federali.

Art. 16

Albi

16.1 Presso il Coordinamento Nazionale è istituito:

- a l'Albo dei Formatori dei volontari di Protezione Civile.
- b l'Albo dei volontari di Protezione Civile.

16.2 Il Coordinamento Nazionale deve curare la migliore e più efficiente tenuta degli Albi.

CAPITOLO V FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 17

Formazione

17.1 I Corsi di formazione e specializzazione di Protezione Civile sono organizzati dal Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato.

17.2 Il Responsabile Regionale può organizzare corsi sulla base del programma dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale dei Nuclei di Volontariato.

17.3 Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione nell'ambito della Protezione Civile sono rilasciati dalla F.I.N. Sezione Salvamento.

CAPITOLO V OBBLIGHI FEDERALI - CODICE DISCIPLINARE - SANZIONI - RICORSI

Art. 18

Durata delle cariche

18.1 Gli incarichi hanno la durata di quattro anni (quadriennio olimpico), salvo revoca o dimissioni.

Art. 19

Incompatibilità delle cariche

19.1 L'attività di volontariato della struttura organizzativa per le attività di protezione civile della FIN non è in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario. Poiché la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, è possibile che la stessa si avvalga anche di lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte


L'attività di volontario della struttura organizzativa per le attività di protezione civile della FIN è incompatibile con l'adesione ad organizzazioni di volontariato di protezione civile con analoghe finalità.

Art. 20

Disposizioni Finali


20.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Federale che è l'unico organo competente ad apportare eventuali modifiche sia su proposta del Coordinamento Nazionale della Struttura che di propria iniziativa.

Struttura della F.I.N. - Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile



I componenti dei nuclei locali fanno parte dei nuclei provinciali e regionali competenti territorialmente

Composizione di un Nucleo



- età minima 18 anni - massima 65;
- almeno 5 unità
- 1 responsabile (con la qualifica di MdS)
- 4 operatori (con la qualifica di MdS - A.B. - Tesserato F.I.N.)